


COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Delibera di Consiglio Comunale

N. 08 del 13-03-2015

INDICE

Art.	Descrizione
------	-------------

CAPO I – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Occupazione di suolo e spazio pubblico
- 2 Concessione di occupazione
- 3 Occupazione d'urgenza
- 4 Domanda di occupazione
- 5 Pronuncia sulla domanda
- 6 Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto
- 7 Durata dell'occupazione
- 8 Obblighi del Concessionario
- 9 Decadenza della concessione
- 10 Revoca della concessione
- 11 Divieto temporaneo di occupazione
- 12 Rinnovo
- 13 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- 14 Autorizzazioni ai lavori
- 15 Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- 16 Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari
- 17 Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- 18 Esecuzione di lavori ed opere
- 19 Occupazioni con passi carrabili o accessi
- 20 Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

CAPO II – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- 21 Disposizioni generali
- 22 Tariffe
- 23 Tassa per le occupazioni temporanee – Graduazione in rapporto alla durata
- 24 Riduzione della tassa
- 25 Esenzione della tassa
- 26 Denuncia e versamento della tassa
- 27 Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- 28 Sanzioni
- 29 Controlli
- 30 Norme finali
- 31 Entrata in vigore

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Castel di Iudica si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dall'Ufficio Competente, su richiesta dell'interessato.

La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dekk'art. 25.

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta di firme.

Art. 3

(Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa invio a quanto disposto al riguardo dall'art. 20 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4
(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio protocollo Generale. In alternativa, la domanda, può essere trasmessa tramite servizio di posta elettronica certificata, *pec*, con scannerizzazione con filigrana e successivamente inviata e/o consegnata in copia originale all'Ufficio competente.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5
(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domanda sono assegnate all'Ufficio competente.

Dopo la presentazione, la domanda, corredata dai dati di cui all'art.4, dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale, il quale accerterà l'esistenza o meno di motivi ostativi al rilascio della concessione, e trasmetterà entro otto giorni dalla ricezione, la istanza con il parere, al predetto Servizio.

Sarà cura del Servizio Gestione del Territorio, al fine del rilascio della concessione, richiedere eventuali pareri tecnici.

Nei soli casi di occupazione temporanea di limitata importanza, che comporta l'installazione di un semplice manufatto, sarà sufficiente, per il rilascio dell'atto di concessione, il solo parere del Comando di Polizia Municipale.

Per la concessione di suolo o di sottosuolo pubblico che richieda la manomissione della pubblica proprietà, il richiedente dovrà versare, alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Servizio Gestione del Territorio.

Tale deposito sarà restituito, a richiesta del richiedente, a seguito di attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio in precedenza citato, nella quale venga indicata in modo inequivocabile che non sono stati arrecati danni al suolo pubblico.

Dalla data di inizio della concessione è, comunque, dovuta la tassa TO.S.A.P., con le modalità previste nei successivi articoli.

Solo nel caso i cui è stata presentata, in carta libera, preventiva istanza, di rinuncia alla concessione, la tassa non sarà dovuta.

Art. 6

(Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto)

L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni _____
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7 (Durata dell'occupazione)

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 (Obblighi del concessionario)

Le concessioni rilasciate per occupazioni temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9 (Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materie di occupazioni dei suoli;
- l'uso improprio delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;

Art. 10 (Revoca della concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11 (Divieto temporaneo di occupazione)

Il Responsabile del Servizio, dell'Ufficio Competente, può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12
(Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, l'Ufficio Competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 14
(Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15
(Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefoni, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei solo sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni sul suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 16

(Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari)

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 18

(Esecuzioni di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

Art. 19

(Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.L.

30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi il comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 5.

Art. 20

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passeggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.3.1991 n° 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 4.6.1993.

È in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 (Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro non abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:

- Categoria prima: Castel di Iudica centro; Frazione Carrubbo; frazione di Giumarra; frazione di Cinquegrana.
- Categoria seconda: Frazione di Franchetto.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non sono soggette ad imposizione.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Art. 22 (Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 24; in tutti i casi, non considerati dal presente regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 23 (Tassa per le occupazioni temporanee)

Ai fini di quanto disposto dall'art.3, c.61 della L. n.549/95, per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, c.3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 23/bis

Il pagamento del suolo pubblico da parte degli esercenti il commercio, non prima di un attento esame se esistono le condizioni, può avvenire con prestazioni equivalenti o parziali di servizi, quali la cura o la pulizia del verde pubblico o opere migliorative. Nel caso che due o più richieste interessino la medesima area, avrà diritto a curare la stessa l'attività più vicina al luogo oggetto di richiesta, entro una distanza di ml 100 calcolata a partire dall'ubicazione dello esercizio di vendita.

Art. 24 (Riduzione della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del _____% per accessi, carrabili o pedonali, a raso per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
- b) del _____% per i passi carrabili costruiti dal Comune, non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del _____% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del _____% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

Art. 25
(Esenzione della tassa)

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Legs. 15.11.1993, n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- b) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti.
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee di durata non superiore a 24 ore con fiori e piante ornamentali all'interno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti i contenitori facilmente movibili.
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
- g) occupazioni eseguite con tende e simili, fisse o retrattili; ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa è determinata con riferimento alla sola parte sporgente dai banchi o dalle arte medesime.

Art. 26
(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione

medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 27

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Art. 28

(Sanzioni)

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte a metà.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00.

Art. 29 (Controlli)

Il Corpo di Polizia Municipale provvederà a far osservare il presente Regolamento, applicando nei casi di accertata violazione le sanzioni previste dal precedente art. 28 ultimo comma.

Gli agenti di Polizia Municipale dovranno, altresì, prestare l'opera e l'assistenza ai Dirigenti dei Settori Commercio, Tributi e Tecnico per tutti gli accertamenti che si renderanno necessari.

Copia di tutte le concessioni o autorizzazioni deve essere, trasmessa al servizio Tributi affinché provveda, nei termini di legge, alla riscossione della tassa dovuta.

Copia delle concessioni, a carattere permanente, per occupazione di sottosuolo e soprasuolo e per quelli di carattere stabile su suolo pubblico, devono essere trasmessi oltre che al Servizio Tributi al Settore Patrimonio e Demanio.

Art. 30 (Norme finali)

Viene abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 30/bis

Si ritiene applicabile nel territorio regionale, la normativa statale in materia di orari degli esercizi commerciali e specificatamente l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233 e ss.mm.ii.

Art. 31 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n° 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

"Allegato A"

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO
PUBBLICO MEDIANTE STRUTTURE TEMPORANEE E/O ARREDI ESTERNI SU
SPAZI ANTISTANTI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI O ATTIVITÀ ARTIGIANALI
DI SETTORE ALIMENTARI

INDICE

- Art. 1 - Finalità e contenuti
- Art. 2 - Ambito di applicazione, esclusione e limitazioni
- Art. 3 - Definizioni e Tipologie ammesse
- Art. 4 - Prescrizioni generali
- Art. 5 - Caratteri qualitativi, materiali ed elementi costruttivi
- Art. 6 - Manutenzione degli elementi dei “dehors”
- Art. 7 – Definizione delle procedure
- Art. 8 - Durata delle autorizzazioni
- Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari
- Art. 10 - Obblighi
- Art. 11 - Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Abrogazioni e rinvii
- Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 – Finalità e contenuti

Al fine di incrementare l'offerta turistico - commerciale di Castel di Iudica e di ottenere una coerente omogeneità nella progettazione dell'arredo urbano controllandone il valore architettonico, vengono stabilite norme e prescrizioni che disciplinano l'occupazione dello spazio pubblico e privato mediante l'allestimento di strutture esterne e/o arredi e dehors sul territorio Comunale di Castel di Iudica.

Il presente Regolamento è stato redatto con l'obiettivo di fornire un documento operativo che, sulla scorta delle disposizioni vigenti, riordina la materia delle concessioni di suolo afferenti a pubblici esercizi per essere utilizzate quali spazi di soggiorno all'aperto per la somministrazione di alimenti e bevande.

Dette finalità sono articolate nei presenti punti:

- stabilire criteri per la pianificazione dell'occupazione del suolo pubblico e dello spazio privato nel territorio comunale di Castel di Iudica mediante l'allestimento di strutture esterne e/o arredi e dehors ;
- definire i caratteri qualitativi delle strutture esterne e/o arredi e dehors allo scopo di indirizzare la progettazione di tali manufatti e, di conseguenza, di perseguire il miglioramento dell'ambiente e del decoro urbani;
- disciplinare sotto il profilo quantitativo l'occupazione del suolo e l'allestimento di strutture esterne e/o arredi e dehors:
 - collegati ai bar;
 - collegati a chioschi;
 - collegati ai ristoranti;
 - collegati alle strutture turistico ricettive alberghiere;
 - collegati alle attività commerciali artigianali;
 - necessari per la programmazione e svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini tematici.

Il Regolamento contiene indicazioni e/o prescrizioni in materia di localizzazione, particolari vincoli ed indirizzi per le successive progettazioni di dettaglio. Lo stesso si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle annesse ad intrattenimento culturale e musicale ovvero di produzione di generi alimentari posti in essere da esercizi pubblici o attività artigianali di settore merceologico alimentare che utilizzano a tal fine ed in via temporanea l'area pubblica antistante, attrezzata con pedane, gazebo, dehors, tavoli e/o sedie

Articolo 2 – Ambito di applicazione, esclusione e limitazioni

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale, fatta salva la vigenza di altri Strumenti di programmazione del territorio di livello sovraordinante, o strumenti di dettaglio, quali i piani particolareggiati. Le norme del presente Regolamento prevalgono, invece, su quanto disciplinato in merito da Strumenti di programmazione di pari livello.

Per quanto concerne il rilascio di concessioni di suolo pubblico quali piazze o simili, l'amministrazione non consentirà l'occupazione singola o plurima di oltre il 50% della superficie totale della stessa area disponibile.

Articolo 3 - Definizioni e Tipologie ammesse

Definizioni:

- per “spazio pedonale” s’intende quella superficie che comprende i marciapiedi, i porticati, i distacchi tra i fabbricati e le strade inibite al transito veicolare o a traffico limitato, di proprietà pubblica comunale, demaniale e privata purché aperta all’uso pubblico;
- con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio del Comune o di altro Ente, nonché le aree di proprietà privata gravate da servitù pubblica o prospicienti spazi pubblici;
- con il termine “suolo privato” le aree di proprietà privata;
- per **dehors/occupazione attrezzata di suolo** si intende l’insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o sul suolo privato, come sopra definito; che delimita e arreda lo spazio all’aperto dell’attività collegata. Le strutture, come sopra definite, debbono essere costituite da manufatti caratterizzati da semplice amovibilità in quanto atti a soddisfare esigenze meramente temporanee; conseguentemente esse non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti.
- per **attrezzature** su suolo pubblico o privato s’intendono le **tipologie** elencate di seguito.

Tipologie

Le tipologie ammesse sono:

(a) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente aperti:

- dehors costituiti dall’aggregazione di un modulo base posto perpendicolarmente al fronte dell’edificio che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane. Può avere chiusure al massimo su tre lati. Deve essere staccato dall’edificio almeno 1,2 mt.. Il collegamento può essere coperto con lo stesso materiale della copertura del dehors. Se con copertura piana deve avere altezza massima interna (e del passaggio) di 2,50 mt.. Se con copertura inclinata, altezza ed inclinazione dovranno essere definite nel progetto puntuale tenendo conto del contesto specifico.

(b) Dehors adiacenti a fabbricati spazialmente definiti con carattere di veranda:

- dehors la cui struttura deve corrispondere, sotto il profilo estetico, agli indirizzi di seguito indicati e che può comprendere vari elementi strutturali, quali telai, copertura con tende e/o pannelli, frangivento, fioriere, vasi, pedane, porte e finestre. È chiuso su tutti i lati e posto direttamente in adiacenza all’edificio dal quale si accede direttamente al dehors (costituisce pertanto ampliamento della superficie interna). Se con copertura piana deve avere altezza massima interna di 2,50 mt.. Se con copertura inclinata, altezza ed inclinazione dovranno essere definite nel progetto puntuale tenendo conto del contesto specifico.

(c) Dehors isolati:

- come al punto (b) precedente ma staccati completamente dall’edificio. La distanza massima tra l’attività commerciale e un punto del dehors isolato di pertinenza dovrà essere al massimo di 10 mt. nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 3.

(d) Ombrelloni:

- è ammesso l’uso di ombrelloni singoli e di ombrelloni anche di tipo speciale con supporti multipli, caratterizzati dalla possibilità di agevole rimozione e/o ripiegamento del telo di copertura al fine di variare

la superficie di ombreggiamento. Anche per ragioni di sicurezza, gli ombrelloni devono essere richiusi con la chiusura dell'attività collegata alla gestione dello spazio in concessione.

(e) pedana in legno e/o metallo:

- pedana costituita da detto materiale, posta sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche presentano il carattere della precarietà e della temporaneità.

(d) tavole e sedie e arredi esterni:

- gli arredi e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione degli alimenti e bevande, entro un'area pubblica, antistante l'esercizio commerciale, circoscritta, e delimitata da vasi e/o catenelle il cui posizionamento è autorizzato con il carattere della temporaneità.

Articolo 4 - Prescrizioni generali.

I bar, i chioschi, i ristoranti e le strutture turistico ricettive alberghiere presenti sul territorio di Castel di Ludica, in base ai parametri del presente Regolamento, possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio, anche visivo, al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

Le attività commerciali ed artigianali possono realizzare attrezzature accessorie, sul suolo pubblico o privato, a condizione che tali impianti non arrechino intralcio, anche visivo, al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né compromettano l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito.

Le attività occasionali connesse alla svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini tematici direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale o patrocinati dalla stessa, possono realizzare attrezzature, sul suolo pubblico o privato.

La collocazione e realizzazione delle strutture esterne e/o arredi e dehors collegati ai bar, chioschi, ristoranti, strutture turistico ricettive alberghiere ed attività commerciali, deve:

- per lo spazio privato, rispettare la distanza dai confini come previsti dal vigente PRG;
- non arrecare intralcio, anche visivo, al pubblico transito sia veicolare sia pedonale, né compromettere l'identificazione di manufatti architettonici di pregio, garantendo nel frattempo una corretta lettura dei loro rapporti con il contesto d'ambito;
- garantire la distanza minima dall'estradosso di eventuali balconi/solai di altra proprietà di almeno 50 cm.. Distanze minori sono ammesse se autorizzate in forma scritta dal titolare dell'/degli alloggio/i di cui i balconi sono pertinenza;
- garantire la distanza dai passi carrai di almeno metri 2;
- rispettare le disposizioni/distanze del Codice della Strada (salvo che per le zone a traffico limitato). In particolare in prossimità di intersezioni viarie le strutture esterne e/o arredi e dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora poi l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Municipale;
- Non interferire con le fermate di mezzi pubblici;
- Evitare possibili forme di occupazione della sede stradale. Eventuali deroghe potranno essere ammesse sentito il parere della Polizia Municipale.
- Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli (zona a parcheggio), deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento. Nel caso specifico di occupazione di aree a parcheggio (pubblico o privato), l'autorizzazione per la collocazione di dehors dovrà essere preventivamente autorizzata da parte della Polizia Municipale per gli aspetti inerenti la sicurezza stradale e dell'Ufficio Tecnico per gli aspetti urbanistici.

- Prevedere la realizzazione di strutture in grado di poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.
- Rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso il dehors non deve compromettere l'accessibilità da parte dei disabili al locale principale.
- essere in possesso di adeguati servizi igienici per il personale, per uomo e donna e disabili.
- Di norma non eccedere il limite dell'esercizio pubblico e quindi essere realizzate entro le proiezioni ortogonali dell'attività di cui sono pertinenza e comunque entro una distanza massima di 10,00 ml. misurata da uno dei due spigoli esterni dell'ingresso dell'attività del quale costituiscono pertinenza. Eventuali deroghe potranno essere ammesse sentito il parere della Polizia Municipale.
- Essere costituite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini a carico dell'Amministrazione Comunale del suolo pubblico (eventuali ripristini saranno infatti a totale carico del titolare della licenza collegata al dehors);
- Avere caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale specifico e quindi essere sempre accompagnato da un progetto a firma di un tecnico abilitato.

La collocazione di attrezzature necessarie alla programmazione e svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini tematici, in quanto evento speciale od occasionale, viene stabilita direttamente dall'Amministrazione Comunale sentito il parere della Polizia Municipale e non è soggetta a limitazioni.

Tali attrezzature, possono chiudere parzialmente o totalmente lo spazio occupato con elementi verticali ed orizzontali. In particolare le attrezzature possono:

- a) essere delimitate da paratie frangivento (parziali o totali), purché siano di materiale trasparente e rimangano comprese nel profilo della struttura portante del medesimo;
- b) avere un piano di calpestio autonomo rispetto al suolo pubblico, purché realizzato in modo da evitare l'accumulo di rifiuti sotto il piano stesso (sono vietate moquette o pavimentazioni in gomma sopra la pavimentazione esistente e comunque come materiale di finitura dei pavimenti);
- c) essere dotate di copertura purché di dimensioni e forme tali da collocarsi correttamente nello specifico contesto;

Le attrezzature definite dal presente regolamento, non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.

Le disposizioni del presente Regolamento sono estese anche alle tipologie realizzate su suolo privato (destinate esclusivamente per dehors collegati ai bar, chioschi, gelaterie artigianali, ristoranti, strutture turistico ricettive alberghiere ed attività commerciali). Eventuali altre strutture removibili o mobili su suolo privato non destinate alle attività prima menzionate (ad esempio connesse alla residenza o attività artigianali) dovranno essere normate dalla Pianificazione Urbanistica Generale o di dettaglio (PRG).

I titolari di bar, chioschi, gelaterie artigianali, ristoranti, strutture turistico ricettive alberghiere e attività commerciali che intendono collocare su suolo pubblico un dehors dovranno ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legislazione vigente, il richiedente dovrà ottenerla necessaria autorizzazione paesaggistica semplificata.

Eventuali modifiche a strutture esistenti autorizzate dall'Amministrazione Comunale dovranno attenersi alle indicazioni del presente regolamento.

E' ammessa la possibilità di allestire strutture esterne e/o arredi dehors entro i seguenti limiti:

- su suolo pubblico = 50 mq.
- su suolo privato = 100 mq.

Il limite quantitativo è indipendentemente dalla superficie dell'attività collegata.

La superficie deve rispettare i parametri di cui al presente articolo.

Le concessioni di cui al presente comma possono essere rilasciate a condizione che sia garantito lo spazio minimo per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria e dei mezzi di soccorso.

Qualora la stessa area - libera da concessione - sia richiesta da più soggetti si applicano i seguenti titoli elencati in ordine di priorità:

- Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e la fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille, etc.) e per infanti (es. seggioloni, fasciatoi, scaldalatte etc.)
- Ricorso a tecnologie ed impianti volti alla riduzione del consumo energetico con l'impiego di fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari o fotovoltaici, caldaie a biomassa, apparecchiature tipo A++);
- Accesso ad internet ad uso esclusivo dei clienti;
- Al soggetto più vicino all'occupazione misurato in metri lineari dall'ingresso del locale.

Le strutture esistenti regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento **entro 12 mesi** dalla sua definitiva approvazione.

Articolo 5 - Caratteri qualitativi, materiali ed elementi costruttivi.

Sugli elementi componenti i dehor/occupazione attrezzata di suolo non sono ammessi i mezzi pubblicitari in genere. È solo ammessa la collocazione dell'insegna dell'esercizio che deve inserirsi armonicamente nel contesto.

I frigoriferi, recanti mezzi pubblicitari, dovranno essere apposti all'interno dell'esercizio commerciale.

È esclusa la possibilità di installare nello spazio attrezzato/dehors, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento (ad eccezione di piccoli diffusori audio che comunque non potranno dare fastidio alle attività adiacenti o alla quiete pubblica).

Dehors

- 1 - La struttura portante dei dehors, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere strutturalmente autonoma; saranno consentiti vincoli strutturali di attacco all'edificio esistente, a condizione che non si arrechi pregiudizio e compromissione alla sua struttura, in conformità alla normativa sismica.
- 2 - La struttura portante del dehors dovrà essere realizzata con profili a sezione ridotta al minimo necessario, tali da garantirne il requisito della stabilità. Tale struttura dovrà essere in legno, alluminio e acciaio verniciati con colore compresi nella gamma del grigio cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.
- 3 - Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in materiale di tipo trasparente come vetro infrangibile o plexiglass, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie.
- 4 - La copertura dovrà essere di tipo leggero (tende e teli in PVC di colore bianco o corda) o di tipo rigido (pannelli di lastre di Plexiglass, policarbonato trasparente, vetro infrangibile o pannelli opachi, uniforme ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.
- 5 - L'eventuale pavimentazione, aggiuntiva e sovrapposta a quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni pubbliche esistenti.
- 6 - I manufatti non dovranno interferire con le porte individuate anche come via di esodo, né peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati.
- 7 - In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 fra di loro, deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, ad esse uniformandosi purché conformi al presente Regolamento.

Frangivento – Parapetti

Dovranno essere costituiti da pareti autoportanti in vetro di sicurezza trasparente con altezza massima pari a 1.60 m (nel punto più alto).

La struttura potrà essere realizzata con elementi trasparenti in unico modulo fino a pavimento o suddivisa in due moduli; la parte soprastante dovrà essere lineare e priva di profilo metallico. Potrà essere smontabile per la stagione estiva.

Su tutto il territorio comunale, è ammessa l'apposizione del nome dell'esercizio commerciale, serigrafato (o con resa simile) nella pannellatura vetrata superiore o in quella inferiore, privo di colorazioni - è vietata l'apposizione di scritte adesive.

Tavoli E Sedie

In tutto il territorio comunale sono da evitare elementi di arredo realizzati totalmente in materiale plastico con promozione pubblicitaria della forma più comune; saranno ammesse, previa campionatura da sottoporre a valutazione dell'U. T. C., particolari tipologie di design. L'arredo dovrà avere fattura semplice e sobria, la forma, le dimensioni e il colore dovranno essere valutati ed approvati contestualmente al progetto dall'Ufficio Tecnico.

Fioriere

Le fioriere dovranno essere costituite da vasi di dimensioni contenute, preferibilmente di materiale e colore in armonia con la struttura dei frangivento/dehors, non dovranno costituire pericolo o intralcio alla circolazione e dovranno essere adornate con piante sempreverdi o essenze floreali tenute a regola d'arte.

Pedane

Le pedane dovranno essere realizzate con struttura di supporto in metallo o legno e sovrastante pavimentazione. Le stesse dovranno essere adeguate a quanto imposto alla normativa sulle barriere architettoniche. Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione (possibili elementi interessati a titolo di esempio: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale/orizzontale).

Ombrelloni

In tutto il territorio comunale sono da evitare gli ombrelloni recanti promozioni pubblicitarie o insegne commerciali.

Solo in casi particolari in cui venga dimostrato dal richiedente la qualità estetica-architettonica perseguita dall'intervento, e dietro valutazione positiva dell'UTC, possono essere previsti ombrelloni recanti promozioni pubblicitarie o insegne commerciali.

Gli ombrelloni dovranno essere del tipo a struttura pensile. Sono da preferirsi le tipologie di ombrelloni con palo singolo che sostiene anche più ombrelloni, oppure la tipologia con palo laterale.

E' ammessa, su valutazione dell'U.T., la tipologia classica con sostegno centrale solo per comprovate motivazioni legate alla mancanza di spazi adeguati.

Tende

Ombreggianti, poste sopra l'ingresso dell'esercizio, dovranno essere di colori non sgargianti, tinta unita con eventual e indicazione della denominazione dell'esercizio commerciale sulla mantovana.

Articolo 6 - Manutenzione degli elementi

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione e quello privato adibito a dehors deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari dei dehors, di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica.

In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Definizione delle procedure

La domanda di concessione di suolo pubblico è presentata all'ufficio S. U. A. P. del Comune (allegata al presente regolamento). La domanda può essere presentata direttamente al protocollo del Comune o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.

La domanda, redatta conformemente al modello allegato al presente Regolamento, deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo e contenere, in particolare, i seguenti dati:

1. *generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;*
2. *denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'ente o società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;*
3. *ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico, oggetto della richiesta;*
4. *superficie o estensione lineare dell'occupazione precisandone l'entità, espressa in metri quadrati o lineari;*
5. *attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione*
6. *descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti, con cui si intende realizzare l'occupazione;*
7. *impegno a osservare le norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione;*
8. *impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione;*
9. *dichiarazione di avere preso visione del presente regolamento, in ogni sua parte;*

In allegato alla domanda, devono essere prodotti i seguenti elaborati tecnici in duplice copia:

1) Relazione Tecnica-Illustrativa contenente:

a) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, ed il rispetto della normativa relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia.

b) individuazione planimetrica dell'intervento;

c) Pianta in scala 1:100 e 1:50 con indicazione delle dimensioni di ingombro (larghezza e profondità), dei mq complessivi, del tipo e del numero degli elementi di arredo utilizzati e delle loro modalità di allestimento;

d) Sezioni e prospetti dell'installazione proposta o altre forme di rappresentazione grafica, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata ed elementi architettonici e decorativi;

2) Documentazione fotografica a colori del luogo dove allestire lo spazio;

La documentazione tecnica dovrà essere necessariamente allegata alla prima domanda di concessione e alle domande di adeguamento delle concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti.

Nelle domande di rinnovo relative agli anni successivi, che non prevedano variazioni planimetriche delle aree in precedenza richieste, si potrà fare riferimento agli elaborati grafici già in possesso dell'ufficio competente.

Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda prodotta.

Nel caso in cui il dehors sarà su collocato suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi domanda e documentazione analoga a quella indicata nel comma 2 del presente articolo.

Il procedimento è concluso in 30 giorni, salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione.

Articolo 8 - Durata delle autorizzazioni

L'autorizzazione è rilasciata a titolo precario deve avere durata stagionale, dal **per il periodo dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno**. Sono ammesse anche le richieste per periodi stabiliti e comunque entro il periodo di cui in precedenza. Data la natura leggera e smontabile delle attrezzature disciplinate dal presente regolamento e considerata la possibilità di revoca da parte dell'Amministrazione comunale, le stesse non sono soggette agli oneri concessori vigenti.

Qualora l'area su cui insiste l'attrezzatura sia di proprietà comunale, il rilascio del titolo concessorio all'occupazione e del permesso a costruire è subordinato al preventivo ottenimento di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico.

I dehors, dal punto di vista temporale si distinguono in:

- **dehors stagionale:**

l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, **per il periodo dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno ;**

l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa. In caso di chiusura dell'esercizio per oltre **60 giorni** nell'arco dei 9 mesi di autorizzazione, salvo casi di forza maggiore, le attrezzature su suolo pubblico e su suolo privato dovranno essere smontate e gli spazi pubblici o privati dovranno essere liberati e mantenuti in uno stato di decoro.

- **dehors continuativo:**

costituente "pertinenza" della stessa attività, mantenuto per un periodo non superiore a **3 anni**, decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, **rinnovabili di altri tre.**

In caso di chiusura dell'esercizio per oltre **90 giorni** nell'arco di un anno solare, salvo casi di forza maggiore, le attrezzature su suolo pubblico e su suolo privato dovranno essere smontate e gli spazi pubblici o privati dovranno essere liberati e mantenuti in uno stato di decoro.

L'autorizzazione o il permesso a costruire dovrà disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura (sia alla fine dell'autorizzazione/permesso di costruire, sia nel caso di prolungata chiusura come prima previsto).

I dehors su suolo pubblico sono assoggettati al pagamento del suolo pubblico per il periodo di occupazione. L'autorizzazione per l'installazione del dehors su suolo di proprietà comunale può essere revocata anche solo temporaneamente, nel caso di interventi di interesse pubblico incompatibili con la presenza del dehors stesso. Sarà quindi cura del Comune comunicare con il dovuto anticipo l'impossibilità al mantenimento del dehors; analogamente, potranno essere richieste modifiche nell'installazione del manufatto regolarmente autorizzato, nel caso in cui il Comune sia nella necessità di apportare modifiche agli assetti dimensionali ed altimetrici dei siti interessati.

All'atto della rimozione del dehors devono essere ripristinate le condizioni originali dell'area. In particolare, nel caso di suolo pubblico, non è ammessa la sua manomissione permanente e funzionale alla reinstallazione dello stesso dehors per l'anno successivo.

Articolo 9 - Requisiti igienico-sanitari

L'utilizzo delle aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

1) Essere contigue all'esercizio, **escluso le tipologie previste per l'art. 3 lettera C;**

2) Essere lontane dal traffico veicolare, o predisporre tutti i necessari provvedimenti per l'incolumità delle persone o cose;

3) Superficie calpestabile ricoperta, per tutta l'estensione, con una pedana dalla superficie liscia, lievemente rugosa onde non causare cadute per scivolamento (non sono ammessi tappetini in panno o erba sintetica). Il materiale costituente la pedana deve possedere i seguenti requisiti: lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

4) Essere appositamente delimitate ai lati, per assicurare una adeguata protezione;

5) Essere ricoperte, preferibilmente con tettoia o con materiale non poroso;

6) L'area deve essere sottoposta a pulizia, perlomeno due volte al giorno. L'utilizzo delle suddette aree non deve avvenire in condizioni di avversità climatiche (ad esempio alla presenza di vento, pioggia e/o alte temperature esterne), che potrebbero non garantire la sicurezza degli alimenti.

Il responsabile del pubblico esercizio dovrà apportare le dovute integrazioni al manuale di autocontrollo (H.A.C.C.P.) implementato per quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CE 852/2004 in considerazione dell'ampliamento ed integrazioni apportate all'attività, indicando le modalità per l'individuazione e successiva eliminazione di punti critici, deve affrontare i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Articolo 10 - Obblighi.

1 - È cura del richiedente eseguire la pavimentazione e la sistemazione dell'area pedonale antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto.

2 - Spettano al titolare del titolo abilitativo la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari, in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3 - Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, non potrà essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto allegato al titolo abilitativo, al fine di mantenerlo in perfetto stato igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza.

4 - Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

5 - La responsabilità penale e civile, per eventuali danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione, resta a carico del titolare del titolo abilitativo.

6 - Qualora, in conseguenza dell'installazione e della successiva permanenza ed uso delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, alle alberature, al patrimonio verde o altro bene di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico dell'intestatario il titolo abilitativo, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese a carico del titolare il titolo abilitativo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

7 - Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente assentito, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.

8 - La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo previo ottenimento di nuovo titolo abilitativo, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

9 - La Giunta Comunale potrà, in ogni momento, individuare aree e luoghi in cui vietare le installazioni dei dehors. In tali luoghi ed aree, se presenti dehors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento o in un termine minore disposto dall'Amministrazione Comunale, purché ampiamente motivato.

10 - L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di redigere un progetto generale di arredo urbano. Nel caso, entro 360 giorni dalla data della sua approvazione, gli esercenti sono obbligati a rendere i dehors esistenti conformi al suddetto progetto.

Articolo 11 - Ritiro, revoca e sospensione delle concessioni di occupazione di suolo pubblico

La concessione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili può essere revocata, modificata o sospesa, con emanazione di specifico provvedimento, a giudizio insindacabile dell'Ente, in

qualsiasi momento, per comprovati motivi di pubblico interesse, di sicurezza, incolumità pubblica, nonché di decoro dei luoghi.

La revoca è disposta dal funzionario del servizio competente con provvedimento motivato, notificato agli interessati e dà diritto unicamente al rimborso della tassa o canone di occupazione versato, senza alcun altro indennizzo, a decorrere dalla cessazione, di fatto, dell'occupazione - opportunamente accertata - ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

La concessione può essere ritirata qualora accada una delle seguenti situazioni:

- 1. previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;*
- 2. previa diffida, quando gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;*
- 3. previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;*
- 4. previa diffida, per la mancata esposizione al pubblico dell'atto autorizzativo;*
- 5. qualora vengano a mancare i nulla osta prescritti dal presente regolamento;*
- 6. qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;*
- 7. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;*
- 8. in qualsiasi altro caso in cui l'Amministrazione, previa diffida, lo ritenga necessario nell'interesse pubblico.*

Il provvedimento di ritiro della concessione dispone i termini e i modi di sgombero delle aree occupate e ripristino dello stato dei luoghi, con effetto dal momento in cui è emesso. I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati da provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di concessioni di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di arredi mobili, provvederanno a propria cura e spese alla rimozione immediata dei manufatti, ripristinando lo stato dei luoghi "quo ante" e in ogni modo entro il termine stabilito dall'Ente. In mancanza, la rimozione sarà effettuata d'ufficio, in esecuzione del provvedimento adottato a spese ed in danno degli inadempienti con addebito ai responsabili delle relative spese per la rimozione coatta, oltre spese generali di procedura nonché quelle di custodia.

Articolo 12 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 1000,00 a norma del presente regolamento.

Qualora il concessionario violi per la terza volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che da quanto previsto dal comma precedente, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a 15 giorni.

Qualora il concessionario violi per la quarta volta nel periodo della concessione una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione prevista dal comma 1 anche con la revoca della concessione con l'interdizione dalla possibilità di ottenere una nuova concessione per l'anno successivo.

Articolo 13 - Abrogazioni e rinvii

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso regolamento.

Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di modifica. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie strutture come previsto nel presente regolamento entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso. Nel caso di mancato adeguamento entro il termine previsto l'Amministrazione procede con la revoca della concessione.

MARCA
DA
BOLLO

*Allo Sportello Unico Attività Produttive
Del comune di Castel di Iudica*

Oggetto: richiesta autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico, per spazi di ristoro all'aperto, antistanti locali di pubblico esercizio di somministrazione e/o attività artigianale di settore alimentare.

PRIMA RICHIESTA RINNOVO MODIFICA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti pubblici, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Il/la sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

Codice fiscale _____ Sesso M F

Data di nascita _____, Luogo di nascita _____ Prov. _____

Cittadinanza _____,

Residenza anagrafica Castel di Iudica Via _____ N. _____

Nella sua qualità di:

Titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande n. _____ del _____

Titolare di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande n. _____ del _____

Titolare di S. C. I. A. presentata in data _____ prot. _____

Titolare di impresa iscritta all'Albo Artigianale al n. _____ e al registro imprese e al REA n. _____ della Ditta/Società

Ragione Sociale _____ **Codice fiscale/ Partita IVA** _____

Sede legale nel Comune di _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Via/Piazza _____ N. _____

CHIEDE

Di occupare temporaneamente il suolo pubblico (spazio o area pubblica, spazio o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio) in:

Via/Piazza _____ N. _____

Per collocare _____

Dimensione occupazione Mq. _____ =

Periodo richiesto:

occupazione stagionale (periodo complessivo inferiore all'anno solare), dal _____
al _____

occupazione continuativa (periodo complessivo non superiore ai tre anni).

DICHIARA

- 1) di conoscere esattamente e di subordinarsi alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto;
- 2) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa;
- 3) di assumersi ogni responsabilità civile e penale, per qualsiasi danno causato a terzi dall'installazione di impianti, attrezzature e di tutto quanto di pertinenza;
- 4) di rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione;

SI IMPEGNA

- a) alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- b) al pagamento della TOSAP entro i termini concordati;
- c) alla rimozione delle strutture e/o arredi, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico, per motivi di pubblica utilità, e per eventi di interesse pubblico organizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) alla rimessa in pristino del suolo nello stato originario;
- e) alla adeguata e costante manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e pulizia degli spazi, per tutta la durata dell'occupazione;
- f) a non destinare le strutture e/o gli arredi e i relativi spazi ad usi diversi da quelli previsti dal titolo concessorio;
- g) che alla scadenza del termine di validità della concessione, o in caso di revoca della concessione, di rimuovere le strutture temporanee e ricondurre in pristino l'originario precedente stato dei luoghi;
- h) ad iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la concessione all'occupazione del suolo pubblico.

Con la sottoscrizione del presente atto e con quanto rappresentato nella documentazione allegata, si è consapevole delle responsabilità penali per false e mendaci dichiarazioni e si esonera l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti e/o indiretti a cose o persone riconducibili o conseguenti all'occupazione di che trattasi.

Il sottoscritto autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui alla presente domanda. Si allega alla presente la documentazione prevista dal regolamento disciplinante l'occupazione temporanea di spazio pubblico mediante strutture temporanee e/o arredi esterni su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare.

Castel di Iudica li _____ / _____ / _____

IL RICHIEDENTE
